

CONFERENZA DEI SINDACI
ARTICOLAZIONE ZONALE DELLA VALDERA
(Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina,
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA



REGOLAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

INDICE GENERALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE

- ART. 1 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA
- ART. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4 – FORME DI PUBBLICITA'

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- ART. 5 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI
- ART. 6 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA
- ART. 7 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- ART. 8 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA
- ART. 9 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI
- ART. 10 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO
- ART. 11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
- ART. 12 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI
- ART. 13 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE
- ART. 14 – GRADUATORIE DI ACCESSO
- ART. 15 – FREQUENZA
- ART. 16 – RETTE
- ART. 17 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI
- ART. 18 - BUONI SERVIZIO
- ART. 19 – RICORSI
- ART. 20 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO
- ART. 21 – IL PROGETTO EDUCATIVO
- ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI
- ART. 23 – FORMAZIONE PERMANENTE
- ART. 24 – SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 25 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

ART. 26– AVVIO DI ATTIVITA' DEI SERVIZI DOMICILIARI

ART. 27 – RAPPORTI FRA COMUNI ASSOCIATI E SERVIZI DOMICILIARI: LE CONVENZIONI

ART. 28 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 29- ACCREDITAMENTO

ART. 30 – SANZIONI

ART. 31– NORMA FINALE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA LOCALE

ART. 1 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Al centro del sistema dei servizi alla prima infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

L'organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

ART. 2 – FINALITA' GENERALI DEL SISTEMA

Il Comune riconosce l'importanza di condividere, con i Comuni appartenenti alla stessa zona socio-sanitaria, le regole informatrici del sistema locale dei servizi alla prima infanzia in funzione di :

1. sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;
2. coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell'area eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;
3. assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;
4. garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;
5. valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

ART.3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro", disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio dei Comuni della Valdera, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
2. Ciascun ente locale e organizzazione appartenente al sistema può prevedere norme e regole integrative del presente regolamento generale , nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate. In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente regolamento.

ART. 4 – FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.

SEZIONE II – SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 5 – FINALITA' SPECIFICHE DEI SERVIZI

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

ART. 6 – PRINCIPALI SERVIZI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di esecuzione della suddetta legge (Regolamento Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R) e in particolare da:
 - 1.1. Nido di infanzia
 - 1.2. Centro gioco educativo
 - 1.3. Centro dei bambini e dei genitori
 - 1.4. Servizi domiciliari e familiari
 - 1.5. Altri servizi complementari
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi gestiti direttamente o indirettamente dagli enti locali nonché ai servizi privati accreditati.

ART. 7 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, i Comuni associati si riferiscono ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- a) innovazione e sperimentazione;
- b) continuità educativa;
- c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- e) omogenea qualità dell'offerta;

- f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

ART. 8 – PROGRAMMAZIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a gestione pubblica e di quelli privati accreditati o convenzionati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il comune effettua una programmazione di massima del fabbisogno di strutture per la prima infanzia sul proprio territorio, in rapporto alla domanda espressa e potenziale ed agli obiettivi di copertura fissati dall'Unione Europea, individuando le aree idonee all'ubicazione di nuovi servizi in relazione ad una loro equilibrata distribuzione sul territorio fondata su criteri di prossimità rispetto al bisogno .
4. Il Comune, sia direttamente che attraverso gli uffici della gestione associata esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.
5. Il Piano Educativo Zonale, successivamente compreso nel Piano Integrato per il Diritto all'Apprendimento, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di :
 - indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
 - servizi compresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - servizi accreditati o convenzionati, sottostanti alle regole del sistema pubblico dell'offerta riportate nel presente regolamento;
 - controvalore dei buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche sulla base delle risorse a ciò destinate dal Piano Educativo Zonale
 - iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
 - programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi
 - definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

ART. 9 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E DELLE AGENZIE DI EDUCATORI FAMILIARI

1. Presso l'Ufficio Comune della Valdera è tenuto l'elenco zonale degli Educatori Domiciliari e delle Agenzie di educatori familiari, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003.
2. L'elenco è suddiviso in due sezioni, una relativa alle agenzie di educatori familiari (che svolgono il servizio presso le abitazioni delle famiglie), l'altra relativa agli educatori domiciliari (che svolgono il servizio presso la propria abitazione o domicilio).
3. Costituiscono requisiti soggettivi per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, che può essere richiesta utilizzando i moduli appositamente predisposti:
 - a. la residenza o un domicilio stabile nella zona Valdera

- b. il possesso di uno dei titoli di studio o qualifiche professionali previsti dall'art. 11 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003 per la professione di "educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia";
 - c. il possesso dei requisiti di onorabilità indicati all'art. 12 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003 (non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale);
 - d. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 20 ore all'anno;
 - e. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, anche al di fuori della zona di riferimento.
4. Per l'iscrizione nella sezione degli educatori domiciliari, è richiesta la seguente, ulteriore documentazione:
- a. planimetria e certificazione di abitabilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività;
 - b. documentazione comprovante la disponibilità dell'abitazione per un periodo non inferiore a due anni successivi alla data di presentazione della domanda;
 - c. relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in rapporto ai locali disponibili, comprendente il numero massimo di bambini accoglibili e l'attestazione del rispetto degli standard di spazio disponibile previsti dall'art. 26 del Regolamento Regionale n.47/R in data 8.8.2003;
 - d. adeguata relazione tecnica inerente l'analisi e valutazione dei rischi ambientali (incendio, infortunio, eventi calamitosi, etc.) in rapporto all'attività da svolgere e le misure adottate per fronteggiarli;
 - e. in caso di somministrazione pasti all'interno del domicilio, documento di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP) del processo, redatto in conformità alle previsioni della L. 155/97.
5. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale. L'iscrizione ha conseguentemente validità annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza delle condizioni di cui ai punti a, c, d del precedente comma 3 e del requisito di cui al punto b del comma 4.
6. Le persone, società, imprese cooperative, agenzie iscritte nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle condizioni soggettive od oggettive intervenuta successivamente all'iscrizione, a pena di inammissibilità del rinnovo dell'iscrizione.
7. Il Piano Educativo Zonale assicura la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco degli Educatori Domiciliari e delle Agenzie Familiari.

ART. 10 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
 - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, comunicati stampa, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere, utilizzando il materiale predisposto dall'Ufficio Comune.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. L'Ufficio Comune ed i comuni associati garantiscono ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART. 11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è annuale; i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
6. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.

ART. 12 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune, in età utile.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili;
3. I non residenti ammessi sono tenuti al pagamento della retta intera stabilita dalla struttura considerata; il Comune di residenza del bambino, in mancanza di specifiche risorse a tal fine destinate dalla gestione associata, è tenuto a corrispondere gli eventuali oneri aggiuntivi per le riduzioni spettanti all'utente in base al parametro ISEE e/o per il sostegno a situazioni di disabilità, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio.
4. Sono fatti salvi accordi diversi tra enti locali riferiti a strutture pubbliche di rilevanza intercomunale.

ART. 13 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le strutture inserite nel sistema pubblico di offerta provvedono contestualmente a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla gestione associata, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.
4. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di aprile e/o maggio, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
5. Tutte le domande relative ai servizi pubblici e privati accreditati vengono raccolte presso il Comune nel quale hanno sede le strutture.

ART. 14 – GRADUATORIE DI ACCESSO

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta una graduatoria per singola struttura dall'Ufficio Comune della Valdera sulla base delle istruttorie condotte dai singoli Comuni, garantendo comunque la trasparenza della procedura.
2. La graduatoria da cui attingere prioritariamente per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune in cui ha sede la struttura considerata. Per i non residenti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12, comma 4, verranno stilate due graduatorie separate, una relativa alla zona Valdera ed un'altra per le eventuali domande provenienti da fuori zona, alle quali attingere solo in caso di esaurimento della lista d'attesa dei residenti, incluse le domande pervenute successivamente alla chiusura del bando.
3. L'eventuale graduatoria è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:

1 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI BAMBINI		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Presenza in lista d'attesa della graduatoria dell'anno precedente	Domanda presentata entro il 31.12 dell'anno precedente e con i requisiti utili per l'ammissione	3
Gemelli		1 (+ domande indivisibili)
2 - CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Handicap del bambino	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	40
Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare	Relazione da parte del servizio sociale USL o Comunale,	30
Genitore/i portatore di handicap	Certificazione USL che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità	20
Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	20
Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per cui si fa domanda)	Autodichiarazione	10 per ognuno
Presenza di altri figli da 4 a 11 anni	Autodichiarazione	5 per ognuno
Presenza di altri figli da 12 a 18 anni	Autodichiarazione	3 per ognuno
Mancanza di nonni in pensione autosufficienti	Autodichiarazione	5

residenti nel comune o nei comuni confinanti		
Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adoattivo	Certificato del tribunale per i Minori	4
Bambino per il quale si fa domanda in adozione	Certificato del tribunale per i Minori	3
Familiare convivente handicappato o invalido al 100% con accompagnamento	Certificazione specialistica dell'U.S.L.,	4
3. Occupazione dei genitori (o del genitore in caso di nuclei monoparentali)		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	35
Un genitore con orario superiore e uno con orario di 36 ore settimanali.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	30
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro part-time:		
a) maggiore/uguale a 20 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	20
b) minore di 20 ore sett.li	Autocertificazione, con menz. di sede e orario di lavoro	15
Entrambi i genitori occupati part - time	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione/studente/casal.	Iscriz. Centro per l'Impiego o iscrizione corso di studi autodichiarate	8
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da sostenere	6
Entrambi i genitori disoccupati	Iscrizione Centro per l'Impiego autodichiarata	0
Pendolarità (sede di lavoro oltre 25 Km)	Autocertificazione	1

4. L'orario lavorativo dichiarato è riconoscibile soltanto in presenza di un reddito assimilabile a quello medio di un lavoratore dipendente di qualifica o categoria iniziale occupato per lo stesso monte ore . In mancanza , il punteggio viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato .
5. In caso di genitori entrambi disoccupati, è possibile solo l'ammissione alla frequenza della fascia oraria minima prevista dalla struttura. In caso di un solo genitore occupato (e l'altro presente) il servizio può assegnare orari di frequenza ridotti rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità.

4 SITUAZIONE ECONOMICA		
Valore ISEE come da tabella sottostante		
<i>INDICATORE ISEE</i>	<i>Autocertificazione</i>	<i>PUNTI</i>
≤ 5.164		20 PUNTI
> 5.164 ≤ 6.714		19 PUNTI
> 6.714 ≤ 7.747		18 PUNTI
> 7.747 ≤ 8.263		17 PUNTI
> 8.263 ≤ 8.780		16 PUNTI
> 8.780 ≤ 9.296		15 PUNTI
> 9.296 ≤ 9.813		14 PUNTI
> 9.813 ≤ 10.329		13 PUNTI
> 10.329 ≤ 10.846		12 PUNTI
> 10.846 ≤ 11.362		11 PUNTI
> 11.362 ≤ 11.879		10 PUNTI
> 11.879 ≤ 12.395		9 PUNTI
> 12.395 ≤ 12.911		8 PUNTI
> 12.911 ≤ 13.428		7 PUNTI
> 13.428 ≤ 13.944		6 PUNTI
> 13.944 ≤ 14.461		5 PUNTI
> 14.461 ≤ 15.494		4 PUNTI
> 15.494 ≤ 17.043		3 PUNTI
> 17.043 ≤ 18.592		2 PUNTI
> 18.592 ≤ 20.658		1 PUNTO
> 20.658		0 PUNTI

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE , non viene attribuito punteggio e si procede all'inserimento nella fascia massima di contribuzione.

CRITERI DI PREFERENZA A PARITÀ DI PUNTEGGIO (nell'ordine):

- Fratelli frequentanti
 - Maggiore età
4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

5. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale di cui all'art. 13 del presente regolamento sono incluse in un elenco dinamico (per ogni singolo nido) articolato in tre sezioni (residenti nel comune, residenti in Valdera, altri), ciascuna ordinata in base all'ordine di arrivo delle domande; man mano che si rendono disponibili dei posti nelle strutture, viene disposta l'ammissione con precedenza assoluta per i residenti nel comune e, in mancanza, con precedenza per i residenti nella Valdera.

ART. 15 – FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
4. Per consentire l'inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune valuta l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.
5. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre/ottobre ; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio. Per particolari casi di bisogno , potranno essere altresì programmati inserimenti anche in periodi successivi , in relazione ai posti resisi disponibili.
6. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART. 16 – RETTE

1. Per i servizi a gestione pubblica di cui ai punti 1.1 , 1.2 e 1.3 dell'art. 6 (nidi di infanzia , centri gioco educativi e centri bambini e genitori), ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare misurata dal parametro ISEE di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri fissati annualmente dall'Organo competente nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 3.

2. Annualmente l'Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, i parametri per l'esenzione totale, nonché l'importo dei buoni servizio. L'istruttoria e la predisposizione degli atti relativi agli importi dei buoni servizio è

demandata all'Ufficio Comune della Valdera sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei Sindaci, al fine di assicurare la maggiore omogeneità possibile nell'ambito della zona.

3. Le tariffe saranno articolate sulla base dell'ISEE del richiedente e dell'orario giornaliero assegnato, suddiviso nelle seguenti fasce:

fascia 1 ≤ di 4 ore

fascia 2 ≤ di 6 ore

fascia 3 > 6 ore < 9 ore

fascia 4 ≥ 9 ore

L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio di competenza con apposito procedimento basato su elementi autodichiarati dagli utenti.

4. I prezzi dei servizi privati, autorizzati od accreditati, sono demandati alla dinamica di libero mercato, con possibilità di erogazione di buoni servizio alle famiglie da parte dei Comuni, per la frequenza di servizi accreditati o convenzionati.

5. Come previsto dalla convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni in materia di ISEE, l'Ufficio Comune della Valdera ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione, secondo quanto previsto dallo specifico atto regolamentare.

6. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

ART. 17 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. Ogni Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:

a) per la fase di inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = ½ di mensilità, dal 23 al 31 = ¼ di mensilità;

b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;

c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista, senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

d) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi senza riduzione del buono servizio, sempre che l'importo del buono risulti uguale o inferiore alla retta da versare;

e) qualora il bambino venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia. La rinuncia ha effetto 7 giorni dopo la sua presentazione al protocollo (tempo tecnico per inserire un altro bambino).

ART. 18 BUONI SERVIZIO

- 1) I Comuni della Valdera stanzianno annualmente una quota di risorse proprie e/o messe a disposizione dalla Regione per l'erogazione dei buoni servizio, finalizzati a ridurre il costo dei servizi privati accreditati per le famiglie che li frequentano, in rapporto alla capacità contributiva di ciascuna famiglia.
- 2) L'importo dei buoni erogabile per i residenti di ciascun Comune è dato dalla sommatoria delle risorse messe a disposizione dal singolo Comune, oltre alla quota ad esso attribuita dei fondi regionali. In caso di non completa utilizzazione delle risorse regionali attribuite, i residui disponibili vengono messi a disposizione degli enti nei quali si verifica eccedenza di domanda, in modo direttamente proporzionale all'eccedenza stessa.
- 3) Il riparto dei buoni avviene con priorità per coloro che sono collocati nelle fasce ISEE più basse. In caso di richiedenti collocati nelle medesime fasce contributive, qualora non siano disponibili fondi sufficienti per l'attribuzione a tutti del buono nell'importo stabilito, si procederà ad operare una diminuzione proporzionale degli importi, al fine di garantire l'erogazione dei buoni al maggior numero di utenti
- 4) I buoni sono spendibili sia nei servizi di nido tradizionale o centri gioco accreditati, sia nei servizi domiciliari purché convenzionati ai sensi del successivo articolo 27.
- 5) In nessun caso i buoni servizio possono essere convertiti in denaro, a pena di decadenza immediata dal beneficio e obbligo di restituzione dell'intero controvalore dei buoni comunque ricevuti, ancorché utilizzati per la fruizione del servizio.
- 6) L'Ufficio Comune della Valdera assegna, direttamente o per il tramite dei comuni sul cui territorio è ubicata la struttura per l'infanzia considerata, i buoni servizio ai cittadini residenti in Valdera utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 14. In caso di servizi a gestione pubblica con disponibilità di posti, il Comune ha comunque facoltà di indirizzare il cittadino prioritariamente verso tali servizi in alternativa all'erogazione del buono, al fine di salvaguardare la tenuta del sistema nel tempo.
- 7) Il buono servizio è spendibile esclusivamente nei servizi accreditati o convenzionati e non può comunque eccedere la tariffa praticata all'utente.
- 8) I servizi privati, che ricevono la comunicazione relativa ai buoni servizio assegnati agli utenti, inviano ogni mese all'Ufficio Comune della Valdera la fattura riepilogativa, corredata da un prospetto, debitamente sottoscritto dal genitore per accettazione, dal quale risultino i giorni frequentati nel mese.

ART. 19 – RICORSI

1. Avverso le risultanze delle graduatorie di accesso al servizio di asilo nido, è ammesso ricorso in opposizione al responsabile dell'Ufficio Comune della Valdera. Il ricorso, debitamente motivato, deve essere prodotto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla formazione della graduatoria.

2. Ai fini della produzione del ricorso, gli interessati hanno diritto di accesso, anche informale, alla documentazione agli atti dell'istruttoria riferita ai concorrenti che li precedono in graduatoria, fatta salva la possibilità di omettere la visione di dati sensibili relativi a terze persone non direttamente pertinenti al ricorso prodotto.

3. I ricorsi presentati vengono decisi con unico provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Avverso il provvedimento decisivo dei ricorsi è ammesso soltanto ricorso in sede giurisdizionale.

4. È ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita ovvero il valore del buono servizio assegnato. Il ricorso dovrà essere presentato al comune in cui ha sede la struttura per l'infanzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione della quota o di assegnazione del buono servizio, o comunque entro 30 giorni dal ricevimento del primo bollettino di pagamento in mancanza di comunicazione preventiva. Per coloro che abbiano chiesto di rientrare nella fascia di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.

5. Il ricorso, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al responsabile del Settore competente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART.20 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

1. Il Coordinamento Pedagogico unitario, in sinergia con il CRED Valdera, opera per promuovere uno stile educativo del nido d'infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del nido, famiglie, istituzioni, territorio), dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.
2. Tali iniziative sono volte in particolare a:
 - a. realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi;
 - b. sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità;
 - c. promuovere, nei servizi privati autorizzati al funzionamento, lo sviluppo di modalità di gestione dei servizi corrispondenti ai parametri dell'accreditamento.
3. La composizione dello staff del coordinamento è determinata e, ove occorra, revocata dal Dirigente dell'Ufficio Comune della Valdera su proposta della Giunta Esecutiva dell'Ufficio Comune.
4. Il coordinamento pedagogico fornisce sostegno ai soggetti gestori di un servizio educativo per l'elaborazione e l'aggiornamento del progetto educativo del nido, del quale essi rimangono responsabili, assicurando l'indirizzo unitario per la zona e la coerenza con la più ampia rete di servizi alla prima infanzia gestiti o regolati dai Comuni della Valdera .
5. Il coordinamento assicura la presenza periodica nelle strutture alla prima infanzia appartenenti al sistema integrato: nelle strutture private accreditate e domiciliari convenzionate svolge anche sopralluoghi formali per il controllo e la verifica dei requisiti minimi richiesti per far parte del sistema integrato.

ART. 21 – IL PROGETTO EDUCATIVO

1. Le finalità specifiche, l'organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l'aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d'infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente.

2. Il Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle bambine e dei bambini. Si esplica nell'ambito delle grandi aree dell'apprendimento dell'età 0-3: l'area cognitiva, affettiva e psicomotoria. Il Progetto Educativo, realizzato collegialmente dal gruppo degli operatori del nido, rappresenta la cornice dell'organizzazione generale del nido d'infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al fine di realizzare un coesione di comportamenti.

3. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono

adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini, e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita l'ordinarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

4. Il Progetto Educativo è consegnato alle famiglie all'atto della richiesta di iscrizione al servizio.

5. Il Progetto Educativo del Nido Privato richiedente l'accreditamento comprende, oltre alla forme di partecipazione delle famiglie previste all'articolo 11 del presente regolamento:

- a. un programma organico e coerente di situazioni di incontro con i genitori articolata con assemblee generali (almeno una ad inizio anno educativo), colloqui individuali all'inizio dell'anno educativo ed almeno 2 volte nel corso dello stesso; incontri per discutere l'organizzazione dei gruppi dei bambini e la progettazione e programmazione didattica; incontri su aspetti specifici della progettazione e programmazione didattica, oltre a feste, laboratori dedicati ai genitori, secondo le necessità e le richieste.

Inoltre, poiché il Nido si definisce anche come un contesto progettuale di sostegno alla relazione ed alla quotidianità genitori-figli/figlie in cui i genitori possono riflettere e sviluppare capacità e competenze educative:

- b. la promozione alla partecipazione delle famiglie utenti ai percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dalla zona;
- c. l'organizzazione di proprie iniziative autonome di formazione e sostegno alla genitorialità preventivamente concordate con i referenti del Comune.

6. Il Progetto Educativo prevede anche:

- a. un'adeguata strutturazione del Nido, in relazione al numero dei bambini/delle bambine accolti/e ed alle caratteristiche della localizzazione, con la caratterizzazione degli spazi, sia esterni che interni, e la loro chiara identificazione funzionale;
- b. la strutturazione della giornata al Nido con indicazione dei tempi per l'ingresso e l'uscita, le attività educative e di routines;
- c. la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, tramite la redazione di monografie individuali o altro, così come del funzionamento generale del servizio; ai fini di tale documentazione dovrà essere prevista la clausola relativa alla sottoscrizione, da parte dei genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e, del consenso alla pubblicazione delle immagini negli ambiti leciti consentiti dalla legge.

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura la direzione organizzativa e gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinamento pedagogico unitario, operante presso l'Ufficio Comune della Valdera, adempie altresì alle seguenti funzioni:

- a. Elaborazione, attuazione e verifica del Progetto Educativo dei servizi;
- b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;

- c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
 3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta prevede, di norma, la presenza di figure differenziate per la funzione educativa e per la funzione ausiliaria; il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni; assicura inoltre, per quanto possibile, la stabilità del personale educativo ed ausiliario per l'intero anno educativo (salvo casi di forza maggiore) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant'altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti.
 4. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
 5. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del Progetto Educativo del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
 6. Uno degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste la funzione di referente.
 7. Il Gruppo degli Operatori del nido privato richiedente l'accreditamento ha, come proprio referente tecnico, il Coordinamento Pedagogico unitario di zona che, tramite tale funzione, agisce le competenze assegnategli dal presente regolamento – tra cui la vigilanza ed il controllo- nell'ambito di quanto disposto per la generalità dei Servizi dell'infanzia pubblici e privati che insistono nel territorio; il titolare del nido privato ha comunque facoltà di prevedere forme di coordinamento interne distinte da quelle zonali, ma con queste raccordate.
 8. Educatori e operatori, per le svolgimento delle attività non frontali disposte nel Progetto educativo, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento; alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.

ART. 23 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale dei servizi educativi per la prima infanzia nella zona è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale da prevedersi per programmazione, gestione sociale e aggiornamento; è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune elaborati nell'ambito della progettazione d'area.

ART. 24 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui viene attuato un orario protratto al pomeriggio senza interruzioni, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART.25 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. D'intesa con il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ufficio Comune della Valdera predispone le linee guida sanitarie di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento e domiciliari convenzionate.

ART. 26 – AVVIO DI ATTIVITA' DEI SERVIZI DOMICILIARI

1. I servizi domiciliari e familiari previsti nel presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Entro i 20 giorni precedenti il previsto inizio dell'attività, i titolari di un servizio domiciliare trasmettono all'Ufficio Comune della Valdera una denuncia di inizio attività contenente i seguenti elementi:
 - a. per coloro che sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 9, una dichiarazione di conferma di quanto documentato e dichiarato in sede di iscrizione nell'elenco richiamato;
 - b. per coloro che non sono inclusi nell'elenco di cui sopra, un'auto-dichiarazione contenente tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione nello stesso.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, l'Ufficio Comune e/o gli uffici competenti dei comuni interessati verificano d'ufficio l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge. Qualora emergano difformità sanabili rispetto agli standard richiesti, viene prescritto un termine congruo entro il quale conformarsi ai requisiti di legge e regolamentari; in difetto di adeguamento ovvero in presenza di difformità insanabili, viene disposto, con provvedimento dell'Ufficio Comune, il divieto di prosecuzione dell'attività.

ART. 27 – RAPPORTI FRA I COMUNI ASSOCIATI E I SERVIZI DOMICILIARI: LE CONVENZIONI

1. L'Ufficio Comune della Valdera, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati domiciliari attivi sul territorio della Zona.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato domiciliare ai Comuni della Valdera;
 - b. il recepimento delle norme applicabili del presente regolamento al servizio;
 - c. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - d. i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;

- e. ogni altro elemento utile allo sviluppo efficace del rapporto.
3. La sottoscrizione della convenzione è requisito indispensabile per ottenere l'erogazione dei buoni servizio.

ART. 28 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, ad esclusione dei servizi domiciliari, per cui valgono le disposizioni specifiche riportate nell'art. 27 .
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - 2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale n.47/2003;
 - 2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n.47/2003;
 - 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento Regionale n.47/2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede, contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.
4. L'autorizzazione al funzionamento ha durata biennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce all'Ufficio Comune della Valdera le informazioni di cui all'articolo 29, comma 2, del regolamento regionale n.47/2003 (specificati nell'articolo successivo).
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. L'Ufficio Comune della Valdera elabora un apposito schema di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 29- ACCREDITAMENTO

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento, fatto salvo il servizio domiciliare per cui valgono le disposizioni specificamente dettate.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza di un progetto educativo, di validità triennale e aggiornato annualmente, contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - accettazione degli indirizzi educativi contenuti nel presente regolamento e della figura del coordinatore pedagogico unico ;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale, documentabile mediante contratti di lavoro;
 - disponibilità dichiarata ad aderire ad iniziative di collaborazione tra i diversi servizi delle rete zonale della Valdera al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione

promossi dai Comuni della zona Valdera e individuati nel Piano Zonale degli Interventi educativi;

- previsione, nel progetto educativo di cui sopra, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento e nel regolamento regionale;
 - conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità a partecipare a percorsi di certificazione della qualità, indicati nel Piano Zonale degli Interventi educativi o stabiliti da direttive regionali in merito;
 - disponibilità dichiarata, per i posti eventualmente non inseriti nel sistema pubblico di offerta , ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e condizioni socio culturali ;
 - disponibilità dichiarata ad inserire bambini in situazione di emergenza anche in sovrannumero temporaneo rispetto agli standard qualitativi adottati ;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio, con chiara definizione del sistema tariffario applicato, di cui deve essere data idonea pubblicità all'interno della struttura;
 - nei servizi in cui sia previsto un servizio di mensa, adozione di una specifica dieta alimentare, sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico;
3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.
 4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede la struttura.
 5. La domanda di accreditamento deve essere prodotta sulla modulistica appositamente predisposta e contenere tutti gli elementi di cui precedente comma 2.
 6. L'accreditamento ha durata biennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente, entro il 15 febbraio o diversa data indicata dall'Ufficio Comune della Valdera, il soggetto gestore non fornisce le seguenti informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento regionale n.47/2003 :
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
 - esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.
 7. L'accreditamento viene rilasciato entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta e comunque dal completamento della documentazione.
 8. Per le strutture di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, quest'ultimo può essere rilasciato in via provvisoria, anche prima della verifica materiale di tutte le condizioni autodichiarate. L'accreditamento provvisorio ha validità di 6 mesi e può essere convertito in provvedimento definitivo entro tale periodo, semprechè ne ricorrano le condizioni.

ART. 30 – SANZIONI

1. L'Ufficio Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul territorio della Valdera, mediante periodiche ispezioni delle stesse, sia attraverso l'azione del coordinamento pedagogico unitario che tramite i competenti uffici dei comuni associati.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste,

all'applicazioni di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

3. Le sanzioni, per le quali valgono le procedure del regolamento sulle sanzioni amministrative del comune in cui ha sede la struttura, variano da un minimo di € 200 ad un massimo di € 600 in relazione alla gravità ed alla reiterazione della violazione rilevata.

ART. 31 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I servizi privati accreditati ed autorizzati sono tenuti ad uniformarsi alle previsioni innovative del presente sezione entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore.